

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 del mese di luglio 2011 presso la Sede di Fidelity, sita in Via G. Silva, 34, si sono incontrati:

- **Fidelity S.p.A.**, rappresentata dai Sig.ri T. Le Marre, Filippo Negri, Maxime Pommereau, Valentina Scanzi (di seguito, anche «*la Società*» o «*Fidelity*»);

e, in rappresentanza dei lavoratori le delegazioni delle OO.SS.:

- **DIRCREDITO**, rappresentata dai Sig.ri G. Passante, A. Triacca e D. Baldi;
 - **FABI**, rappresentata dai Sig.ri C. Milazzo e B. Cocciarelli;
 - **FIBA/CISL**, rappresentata dai Sig.ri G. Palladino, A. Poma, L. Papagno, F. Aniceto;
 - **FISAC/CGIL**, rappresentata dai Sig.ri E. G. Poeta Paccati, A. Caccia, R. Montagner;
 - **UILCA**, rappresentata dai Sig.ri D. Margaritella, A. Ortolani, D. Savino, C. Caliendo;
- (di seguito, congiuntamente denominati anche «*i sindacati*» o «*le OO.SS.*»)

Premesso:

- a) che con lettera del 7 marzo 2011, Fidelity ha avviato una procedura di riduzione collettiva di personale riguardante 166 posizioni lavorative nonché un piano di riorganizzazione della stessa Società ai sensi degli artt. 15 e 18 del vigente CCNL e che detta procedura non si è conclusa con il raggiungimento di un accordo tra le Parti;
- b) che, con informativa del 18 maggio 2011, l'Azienda ha avviato la procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) che in data 15 giugno 2011 le Parti hanno raggiunto un accordo nel quale sono stati definiti vari strumenti ad adesione volontaria da proporre ai dipendenti al fine di contenere e ridurre il numero di esuberanti;
- d) che all'esito della fase di adesione risultano pervenute all'Azienda un numero di richieste di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà e all'incentivo all'esodo complessivamente superiori al numero di esuberanti dichiarato dall'Azienda;
- e) che considerate le ricollocazioni nell'ambito del perimetro SG (10 risorse), le dimissioni già intercorse in fase di procedura (3 risorse) e le adesioni alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà (30 risorse), l'Azienda ha la possibilità di accogliere complessivamente 123 richieste di incentivo all'esodo;
- f) che le Parti ritengono necessario integrare a tutti gli effetti l'accordo del 15 giugno 2011;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE


1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Proroga dei tempi di cui all'Accordo del 15 giugno 2011, artt. 12 e 13

I tempi per le verifiche nell'ambito della Commissione bilaterale di verifica e la fase di confronto sindacale di cui all'art. 13 del citato accordo saranno prorogati sino al 5 agosto 2011.





3. Criteri di accoglimento delle domande di incentivo all'esodo

L'Azienda ha comunicato alle rappresentanze sindacali che allo stato attuale non è possibile accogliere tutte le richieste di incentivo all'esodo, individuando altresì i criteri - di cui le rappresentanze sindacali hanno preso atto - che intende applicare per l'accoglimento delle predette richieste, come da lettera allegata al presente accordo.

4. Accesso al Fondo di solidarietà

L'accesso al Fondo di solidarietà di cui all'art. 8 dell'Accordo del 15 giugno 2011 sarà prorogato e sarà consentito a coloro che matureranno i requisiti d'accesso con effetto dal 01/07/2011 al 28/02/2013. Resta ovviamente fermo tutto quanto già precisato nel predetto art. 8.

Qualora si rendesse necessario, le Parti si incontreranno in seguito all'emanazione dei provvedimenti attuativi dell'Accordo Quadro dell'8 luglio 2011 relativo al Fondo di solidarietà di settore.

5. Ricollocazioni

Per quanto riguarda le risorse sul territorio che non hanno aderito all'incentivo all'esodo e che al momento non è stato possibile ricollocare in aree limitrofe a quelle della attuale sede di lavoro, l'Azienda si rende disponibile a non effettuare variazioni di assegnazione territoriale sino al 30 ottobre 2011 e si impegna altresì a incontrare le rappresentanze sindacali entro il 15 ottobre 2011 per riesaminare la situazione.


Raccomandazione delle OO.SS:

Le rappresentanze sindacali invitano l'Azienda, nell'ambito delle suddette verifiche, a riesaminare le richieste di part time pervenute ai sensi dell'accordo del 15 giugno 2011 e che ad oggi sono risultate inaccoglibili.

FIDITALIA S.p.A.


DIRCREDITO 

FABI 

FIBA/CISL 

FISAC/CGIL 

UILCA 